

Roma, 23 gennaio 2009

Circolare n.18/2009

Oggetto: Autotrasporto – Misure a favore del settore – Art. 2 Legge 22.12.2008, n. 203, su S.O. G.U. n. 303 del 30.12.2008.

Nella legge finanziaria 2009 indicata in oggetto sono previste le seguenti misure agevolative per l'autotrasporto:

- *Recupero contributo al SSN versato con i premi RC auto* - Quest'anno si potrà recuperare l'importo del contributo al SSN versato con i premi RC auto del 2008 per i veicoli adibiti al trasporto merci di peso non inferiore a 11,5 tonnellate di categoria ecologica Euro 2 e superiori, nel limite di 300 euro a veicolo; il beneficio va fruito come credito d'imposta da compensare nei versamenti effettuati col modello F24; il relativo codice tributo è 6793.
- *Deduzione forfetaria Irpef per spese non documentate* - Nella prossima dichiarazione dei redditi la deduzione Irpef giornaliera spettante alle imprese di minore dimensione (ricavi annui fino a 309.874 euro) per i trasporti effettuati dal titolare e dai soci dell'impresa potrà continuare ad essere applicata anche per i viaggi effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa.
- *Trasferta per i conducenti* - Nel limite di stanziamento di 30 milioni di euro sarà rideterminata la quota dell'indennità giornaliera di trasferta esente da tassazione e da contribuzione (art. 51 c. 5 TUIR), nonché la deduzione forfetaria giornaliera dal reddito d'impresa applicabile dai datori di lavoro per le trasferte dei conducenti (art. 95 c. 4 TUIR).
- *Detassazione e decontribuzione degli straordinari* - Nel limite di 30 milioni di euro di stanziamento, sarà prorogata al 2009 l'agevolazione che consente l'esclusione dal reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi di quota parte degli straordinari effettuati dagli autisti. La percentuale delle somme non imponibili sarà determinata con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- *Sconto delle tasse automobilistiche* - Nel limite di stanziamento di 40 milioni di euro, sarà riconosciuto uno sconto sui bolli auto 2009 per i veicoli adibiti al trasporto merci di peso non inferiore a 7,5 tonnellate, da usufruire come credito d'imposta in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24. L'esatta misura dello sconto sarà determinata con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno
D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n. 303 del 30.12.2008 (fonte Guritel)

LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

omissis

Art. 2.

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

omissis

3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si

applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

omissis

17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

omissis

FINE TESTO